



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 99 del 18/07/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA 10 luglio 2013, n. 112

Determinazione dirigenziale 2 luglio 2013, n. 104 “Aggiornamento, ai sensi del comma 15, art. 32, L.R. n. 4/2010, dell’elenco regionale definitivo delle imprese che intendono fornire dispositivi protesici su misura e/o predisposti ovvero, dei dispositivi di cui all’elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico dei SSR. Integrazione.

Il giorno 10 luglio 2013 in Bari, nella sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001;

Visti gli articoli 4 e 5 della Legge Regionale n. 7/97;

Vista la deliberazione di G.R. 28 luglio 1998 n. 3261;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161 - art. 16, comma 3;

Visto l’articolo 45, comma 1 della Legge Regionale 16 aprile 2007 n. 10;

Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della A.P. “Riabilitazione Strutture residenziale e semiresidenziali, centri diurni e ambulatoriali - Strutture Sociosanitarie”, e confermata dal Dirigente dell’Ufficio Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica riceve dalla stessa la seguente relazione:

L’art. 32 della L.R. n. 4 del 25.02.2010, recante “Norme urgenti in materia di Sanità e Servizi Sociali”, pubblicata sul BURP n. 40 suppl. del 2.3.2010, ha disciplinato la normativa in materia di protesi, or-tesi e ausili tecnici, istituendo, tra l’altro, l’elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi “su misura” e/o “predisposti”, ovvero, dei dispositivi di cui all’elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSN.

Il comma 15 dell’art. 32, L.R. n. 4/2010 dispone che entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, il dirigente del competente Servizio dell’Area Politiche per la promozione della Salute, delle persone e delle pari opportunità della Regione Puglia aggiorna l’Elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi protesici su misura e/o predisposti ovvero, dei dispositivi di cui all’elenco n. 1 allegato

al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSR, con l'inserimento delle imprese che entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ciascun anno abbiano ottenuto da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL competente per territorio la verifica positiva prevista dallo stesso art. 32.

Pertanto, con determinazione dirigenziale 2 luglio 2013, n. 104, nel rispetto del predetto comma 15, si è approvato l'aggiornamento di giugno 2013 dell'Elenco regionale in oggetto.

Nella predetta determinazione dirigenziale n. 104/2013, comprendente gli allegati A, B, C, D, E ed F a farne parte integrante e sostanziale, all' allegato E si sono elencate le imprese, suddivise per ASL competente per territorio, che, pur avendo ottenuto parere favorevole da parte del Dipartimento di Prevenzione, sono state escluse dall'Elenco definitivo di cui all' allegato A, in quanto dall'istruttoria effettuata dall'Ufficio le stesse sono risultate carenti di uno o più requisiti previsti dalla DGR 1312/2010 e s.m.i.

In particolare, per l'impresa "ISTITUTO ORTOPEDICO PODOLOGICO ITALIANO" con sede in via Lucania, 3 a Taranto l'esclusione ha riguardato la carenza di crediti ECM da parte del tecnico ortopedico, nonché titolare della stessa ditta, in quanto in possesso di n. 40 crediti acquisiti tutti nel 2013.

Si precisa che l'obbligo di assolvimento alla formazione continua (crediti ECM) è uno dei requisiti organizzativi previsto dalla DGR 1312/2010 e s.m.i. che individua i requisiti minimi delle imprese da inserire nell'Elenco definitivo in oggetto.

L'Accordo Stato Regioni del 19/04/2012 sui crediti formativi per il triennio 2011-2013 prevede che i professionisti sanitari acquisiscano nel triennio 150 crediti (50 crediti annui, minimo 25, massimo 75) con la possibilità di riportare dal triennio precedente (2008-2010) fino a 45 crediti.

Lo stesso Accordo prevede che i liberi professionisti possano acquisire i crediti formativi attraverso modalità flessibili per crediti/anno.

A tal riguardo, nella risposta del 23/10/2012 ad un quesito specifico da parte del Sottosegretario alla Salute Mancuso in XII Commissione Affari Sociali si specifica che i liberi professionisti hanno una maggiore flessibilità rispetto il range 25/75 crediti annui previsto per tutti i professionisti sanitari. In virtù dell'Accordo è consentito che i liberi professionisti possano acquisire da 0 a 150 crediti formativi nel corso di un solo anno di aggiornamento.

Alla luce di ciò, il legale rappresentante della ditta ISTITUTO ORTOPEDICO PODOLOGICO ITALIANO di Taranto ha evidenziato che pur essendo titolare della omonima ditta individuale, ed essendo l'unico tecnico ortopedico operante nella stessa, ritiene di rientrare nella categoria dei liberi professionisti e, pertanto, di poter acquisire i crediti ECM tutti nel corso dell'anno 2013. Per tale motivo ha chiesto di essere inserito nell'Elenco definitivo di cui all'art. 32 della L.R. n.4/2010.

Pertanto, resta da chiarire se un titolare di impresa individuale, nonché professionista abilitato all'esercizio della singola professione, quale è il tecnico ortopedico, sia un libero professionista e come tale possa acquisire i 150 crediti ECM nel corso di un anno.

A tal riguardo, la legge 28 giugno 2012, n. 92, cd. "riforma del lavoro Fornero", come modificata dal D.L. n. 83/2012 (c.d. decreto sviluppo) convertito, con modificazioni, con L. 7 agosto 2012, n. 134 (G.U. n. 187 del 11-08-2012) e successivamente dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con L. 17 dicembre 2012, n. 221, e dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto novità in materia di liberi professionisti e partita iva. in sintesi, sono considerate "vere" quelle che superano i 18mila euro l'anno. Vi è la presunzione del carattere coordinato continuativo nei casi in cui si verificano almeno 2 delle seguenti condizioni:

- durata superiore a 8 mesi l'anno per due anni consecutivi;
- compenso oltre il 80% dei corrispettivi per due anni consecutivi;
- postazione di lavoro presso una delle sedi del committente.

Si rende necessario, quindi, richiedere un parere al competente Ministero del Lavoro e all'Agenzia delle Entrate. Bisogna chiarire se è compatibile che il titolare di un'impresa individuale, anche tecnico

ortopedico, possa collaborare con un libero professionista (tecnico ortopedico) che nel caso specifico è il medesimo titolare. Inoltre, va chiarito se è corretto utilizzare la stessa partita iva per la ditta individuale e per la libera professione. Nelle more di definire quanto sopra, e nel rispetto della normativa vigente in materia di imprese e di normativa sul lavoro, si ammette con riserva nell'Elenco regionale di cui alla D.D. n. 104/2013 la seguente impresa:

Si rimanda alla precedente D.D. n. 104/2013 per tutto quanto non previsto con il presente provvedimento.

Si propone, quindi, con la presente Determinazione di approvare l'integrazione alla Determinazione dirigenziale 2 luglio 2013, n. 104 ad oggetto "LA. n. 4 del 25.02.2010, art. 32 - Norme in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici - Aggiornamento, ai sensi del comma 15, dell'ELENCO REGIONALE DEFINITIVO delle imprese che intendono fornire dispositivi protesici su misura e/o predisposti ovvero, dei dispositivi di cui all'elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSR".

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Responsabile della A.P. e dal Dirigente dell'Ufficio Organizzazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate

- di approvare l'integrazione alla Determinazione dirigenziale 2 luglio 2013, n. 104 ad oggetto L.R. "n. 4 del 25.02.2010, art. 32 - Norme in materia di protesi, ortesi e ausili tecnici - Aggiornamento, ai sensi del comma 15, dell'ELENCO REGIONALE DEFINITIVO delle imprese che intendono fornire dispositivi

protesici su misura e/o predisposti ovvero, dei dispositivi di cui all'elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSR” mediante l’inserimento con riserva della seguente impresa:

- di stabilire che la riserva in merito all’acquisizione dei crediti ECM (tutti i 150 crediti ECM previsti per il triennio 2011-2013 nel corso di un solo anno), riguarda la necessità di chiarire, chiedendo un parere al competente Ministero del Lavoro e all’Agenzia delle Entrate, se:
 - è compatibile che il titolare di un’impresa individuale, anche tecnico ortopedico, possa collaborare con un libero professionista (tecnico ortopedico) che nel caso specifico è il medesimo titolare;
 - è corretto utilizzare la stessa partita iva per la ditta individuale e per la libera professione;
- a seguito di chiarimento di quanto sopra, si stabilirà se il tecnico ortopedico e titolare dell’impresa individuale ISTITUTO ORTOPEDICO PODOLOGICO ITALIANO sia in regola con l’obbligo di assolvimento alla formazione continua (crediti ECM);
- di stabilire che con successiva determinazione, ad avvenuto chiarimento di quanto sopra, si procederà ad includere o ad escludere la ditta di cui trattasi dall’Elenco regionale delle imprese che intendono fornire dispositivi “su misura” e/o “predisposti”, ovvero, dei dispositivi di cui all’elenco n. 1 allegato al D.M. 332/99, con spesa a carico del SSN;
- di rimandare alla precedente D.D. n. 104/2013 per tutto quanto non previsto con il presente provvedimento;
- di notificare il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie Locali della Regione ed alle principali Associazioni di categoria rappresentative delle imprese produttrici e fornitrici di dispositivi protesici, nonché alla ditta ISTITUTO ORTOPEDICO PODOLOGICO ITALIANO di Taranto;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/94;

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
- b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- d. sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;

Il presente atto, composto da n° 6 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente Responsabile
del Servizio
Silvia Papini
